

TRIBUTI

Ici: riduzione del 50% per l'immobile inagibile anche in assenza di esplicita richiesta del contribuente

Con l'ordinanza n. 13059 del 24 maggio 2017, la quinta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di riduzione Ici (il principio è specularmente applicabile anche all'Imu), in presenza di una unità immobiliare inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzata.

Per il giudice di legittimità lo stato di inagibilità o inabitabilità e, comunque, la inutilizzazione di fatto per mancanza di funzionalità dell'immobile, che esclude il pagamento dell'Ici in misura integrale, può ritenersi esistente anche se il contribuente non ha presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dall'articolo 8, comma 1, Dlgs n. 504/92.

Il fatto

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche confermava la decisione di merito di primo grado che respingeva il ricorso proposto, avverso distinti avvisi di accertamento Ici, da parte di una persona giuridica proprietaria di un complesso immobiliare di fatto inagibile e inutilizzato.

In entrambi i gradi di merito, il giudice tributario ha ritenuto che la riduzione del 50% prevista dal decreto Ici non fosse concedibile d'ufficio, in assenza di una esplicita richiesta.

Il giudice di legittimità riforma integralmente la sentenza di appello, poiché la Ctr non si è uniformata al principio consolidato della Suprema Corte.

La decisione

La sentenza in rassegna, si muove lungo il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi del citato articolo 8, nella misura del 50 per cento, anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

Di fatto, la inagibilità del complesso immobiliare oggetto di accertamento era noto all'ente impositore, anche per la ridotta dimensione territoriale dello stesso.

Inoltre, vale la pena di evidenziare che il contribuente, a sostegno della pretesa riduzione dell'imposta, aveva prodotto in giudizio idonea documentazione, tra cui dichiarazione dell'azienda di servizi pubblici che attestava l'assenza di contratti di fornitura e dichiarazione di un impiantista che asseriva l'assenza di impianti idrici ed elettrici.

Conclusioni

La decisione in rassegna, non può che essere condivisa, poiché se un dato di fatto è ampiamente noto all'ente impositore, non si comprende perché il contribuente debba essere gravato dal provare ciò che è a conoscenza dell'ufficio finanziario.

A quasi 18 anni dalla sua approvazione, lo Statuto dei diritti del contribuente deve essere ancora ampiamente studiato nei dettagli.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/06/2017

Autore: Ulderico Izzo